



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 15 DEL 15/11/2016

OGGETTO: Fondo risorse decentrate di cui all'art.31 CCNL 22 gennaio 2004: determinazione della parte stabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESO che con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione 21 dicembre 2015, n. 27, si è recepito il trasferimento di tutti i servizi, tutte le competenze e l'intera dotazione organica, per gestire tutte le attività e tutte le funzioni correlate, all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte dei Comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV);

CONSIDERATO che l'Unione è, a tutti gli effetti, un ente locale dotato di propria personalità giuridica ed, in quanto tale, opera in modo autonomo, assumendo le obbligazioni derivanti dalle attività ad essa trasferite dai Comuni aderenti, compresa l'assunzione del personale che i trasferimenti esigono;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 06/05/2016 veniva approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016/2018, immediatamente esecutiva;

EVIDENZIATO che, così come richiamato dalla Corte dei Conti, con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – **parte stabile** - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la **parte variabile** del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

CONSIDERATO quindi che la quantificazione del fondo risorse decentrate, parte stabile, in quanto atto di natura meramente tecnica, compete al responsabile mediante formalizzazione in apposito provvedimento da redigersi prima dell'inizio delle trattative con la parte sindacale;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati da ciascun Comune, relativi alla determinazione dei fondi per le risorse decentrate per la performance legate al riconoscimento del salario accessorio dei dipendenti trasferiti:

- COMUNE DI CANNETO PAVESE, D.G. n. 47 del 30.12.2015 “Approvazione del contratto collettivo integrativo decentrato 2015” in cui si stabilisce che la parte stabile del fondo risorse decentrate è così’ costituita:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	9431,46
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1, 0,62% monte salari 2001)	912,23
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 2, 0,50% monte salari 2001)	735,67
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1, 0,50 monte salari 2003)	770,94
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2, 0,60 monte salari 2005)	924,79
	12.775,09

mentre la parte variabile 2015 è costituita da € 49,68 di economie anno precedente (art. 31, comma 5, CCNL 22/01/2004 – somme non spese esercizio precedente), € 1093,95 di incentivi per la progettazione ex art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 01/04/1999

Le risorse utilizzate in contrattazione, come si evince dal relativo contratto decentrato, sono pari ad € 12.725,41 da imputarsi alla parte stabile (Progressioni orizzontali ed indennità di comparto a carico fondo) e ad € 1.093,95 per incentivi per la progettazione.

Risulta pertanto un residuo non utilizzato di € 99,36;

- COMUNE DI CASTANA, D.G. n. 50 del 30.12.2015 “Approvazione del contratto collettivo integrativo decentrato 2015” in cui si stabilisce che la parte stabile del fondo risorse decentrate è così’ costituita:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	3611,77
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1, 0,62% monte salari 2001)	356,29
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 2, 0,50% monte salari 2001)	287,33
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1, 0,50 monte salari 2003)	382,31
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2, 0,60 monte salari 2005)	604,97
	5242,67

mentre la parte variabile 2015 è costituita da € 87,53 di economie anno precedente (art. 31, comma 5, CCNL 22/01/2004 – somme non spese esercizio precedente);

Le risorse utilizzate in contrattazione, come si evince dal relativo contratto decentrato, sono pari ad € 5.159,06 da imputarsi alla parte stabile (Progressioni orizzontali ed indennità di comparto a carico fondo);

Risulta pertanto un residuo non utilizzato di € 171,14;

- COMUNE DI MONTESCANO, D.G. n. 48 del 30.12.2015 “Approvazione del contratto collettivo integrativo decentrato 2015” in cui si stabilisce che la parte stabile del fondo risorse decentrate è così’ costituita:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	2666,70
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1, 0,62% monte salari 2001)	298,48
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 2, 0,50% monte salari 2001)	240,71
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1, 0,50 monte salari 2003)	283,07
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2, 0,60 monte salari 2005)	322,48
	3811,44

mentre la parte variabile 2015 è costituita da € 998,52 di economie anno precedente (art. 31, comma 5, CCNL 22/01/2004 – somme non spese esercizio precedente);

Le risorse utilizzate in contrattazione, come si evince dal relativo contratto decentrato, sono pari ad € 2.812,92 da imputarsi alla parte stabile (Progressioni orizzontali ed indennità di comparto a carico fondo);

Risulta pertanto un residuo non utilizzato di € 1.997,04;

VISTI:

il CCNL 1998 –2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 01/04/1999);

-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);

-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 05/10/2001);

-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22/01/2004);

-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 09/05/2006);

-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 11/04/2008);

-il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 31/07/2009);

DATO ATTO, in particolare:

- **Che** in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL comparto regioni ed autonomie locali relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
- **Che** il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;
- **Che** all'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli Enti del comparto determinano annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse ovvero quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo e quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

VISTE le vigenti regole dei contratti nazionali del comparto per la costituzione del fondo:

PREMESSO ALTRESÌ CHE al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con il restante personale del pubblico impiego, l'art. 33 del contratto collettivo di che trattasi ha istituito un nuovo compenso denominato "indennità di comparto" e che, a partire dal 1° gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal fondo di cui all'art. 31, comma 2 (risorse stabili) del CCNL più volte richiamato;

CONSIDERATO, tanto sopra premesso, dover procedere, in coerenza con le valutazioni innanzi espresse, alla costituzione formale del "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio finanziario;

RIHIAMATO per il presente atto in particolare l'art. 13 del CCNL 22.1.2004 per la costituzione dei fondi per le Unioni dei comuni considerando le diverse fattispecie relative al personale proprio e al personale messo a disposizione dai comuni o da essi trasferito. Allo scopo si rileva che la necessità di costituire il fondo per il salario accessorio conseguente al trasferimento definitivo del personale dai comuni all'unione;

DATO ATTO che, pertanto, la costituzione del fondo proprio dell'Unione è individuata nei valori consolidati nei rispettivi enti per il personale trasferito come determinati analiticamente dagli stessi e trasferiti all'Unione e conseguenziale riduzione dei fondi nei comuni di provenienza;

APPARE utile mettere in evidenza che la legislazione, il nuovo art 32 del Tuel, e la giurisprudenza siano ormai unanimi nello stabilire il principio generale del contenimento della spesa di personale e che in caso di servizi associati essa non possa superare quella consolidata tra unione e comuni aderenti (deliberazione n.287/2012 sezione corte dei conti Piemonte – n.513/2012 Lombardia). Inoltre anche il criterio interpretativo secondo cui la spesa dell'Unione debba essere "ribaltata" su

quella del comune può ormai dirsi consolidato dalla giurisprudenza contabile. L'elemento normativo utile al riguardo è quello dell'art.1 comma 557 bis della legge 296/2006 e la deliberazione della sezione autonomie n.8/AUT/2001 ha definitivamente, forse, marcato questo sistema. Dalla lettura si evince che “ *Il contenimento della spesa di personale dei comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'unione dei comuni ...* “ . E' delineato un meccanismo di **vasi comunicanti** in cui la spesa di personale dell'Unione non può e non deve rimanere ferma sui valori storici ma può aumentare con il conferimento di nuovi servizi e sempre a fronte di corrispondenti trasferimenti e/o diminuzioni da parte dei comuni.

CONSIDERATO inoltre che:

- ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;
- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

DATO ATTO che per gli anni 2011-2014:

- particolare rilievo hanno assunto le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato decreto introducendo un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e fosse, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- la norma dunque ha definito un tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed imposto un taglio automatico delle risorse decentrate operante a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente avrebbero potuto decidere di operare per ragioni di equilibrio di bilancio;

PRESO ATTO del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010: “*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*” e che dall'analisi dei fondi dei tre comuni costituenti l'Unione è emerso che tra il 2011 ed il 2014 non è stato effettuato alcun

taglio per riduzione del personale in servizio in quanto non vi è stata alcuna cessazione e che pertanto nel 2015 non è stato stabilizzato alcun taglio, effettuato al 31/12/2014, in quanto non vi è stata, come detto, alcuna decurtazione tra il 2011 ed il 2014;

VISTO l'art. 1, comma 236, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.**”*;

VISTA la [Circolare n. 12 del 23 marzo 2016](#) emanata dal Ministero per l'Economia e le Finanze - MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in merito alla costituzione dei fondi per le risorse decentrate per l'anno 2016, sulla base della normativa sopra citata;

DATO ATTO che, in tale Circolare, si ricorda che, con riferimento alla contrattazione integrativa, è stata introdotta, con il comma 236 dell'art. 1 della [Legge n. 208/2015](#), una nuova misura di contenimento della spesa, la quale dispone che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della [l. 124/2015](#), con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del [d.lgs. 165/2001](#), **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.**

APPURATO, pertanto, che, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con [la Circolare n. 20/2015](#) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del [D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 122/2010](#), come modificato dall'art. 1, comma 456, della [Legge 147/2013](#);

VISTE le vigenti regole dei contratti nazionali del comparto per la costituzione del fondo:

RISORSE STABILI

CCNL 2004 RISORSE STABILI articolo 31, comma 2- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del [CCNL dell'1.4.1999](#); art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni

dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del [CCNL dell'1.4.1999](#), limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche di cui:

Articolo 14, comma 4, [CCNL 01/04/1999](#): riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario

Articolo 15, comma 1, lettera a) [CCNL 01/04/1999](#)

Articolo 31, comma 2, lettera b, c, d ed e CCNL 1995 (al netto dello straordinario – lettera a)

Base Fondo 1995 al netto del lavoro straordinario;

Rivalutazione del 6%;

Incremento pari allo 0,4% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;

Incremento di un importo pari allo 0,25% del monte salari annuo riferito al 1995;

Incremento di un importo pari allo 0,1 del monte salari annuo riferito al 1995, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;

Economie part-time di cui alla legge 662/96

Risorse destinate al pagamento dello straordinario per il personale delle VII ed VIII qualifiche che risulti incarico di posizione organizzativa

Articolo 15, comma 1, lettera b) [CCNL 01/04/1999](#)

Articolo 32 CCNL 1995, comma 1, articolo 3, comma 1 CCNL 1996: Incremento pari allo 0,5% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;

Incremento di un importo pari allo 0,65% del monte salari annuo riferito al 1995, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione

Articolo 15, comma 1, lettera c) [CCNL 01/04/1999](#)

Articolo 32 CCNL 1995, comma 1, comma 4, e articolo 3, commi 2 e 3 CCNL 1996

Incremento di un importo pari allo 0,80% (0,20 + 0,60) del monte salari annuo riferito al 1995, in virtù delle economie di gestione determinate a consuntivo, secondo la disciplina dell'articolo 32 del CCNL 1995 e dell'articolo 3 del ccnl 16/07/1996 solo a condizione che dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risultasse un incremento delle spese del personale dipendente.

Articolo 15, comma 1, lettera f) [CCNL 01/04/1999](#)

Somme derivanti dai risparmi ottenuti sulla base dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, D.Lgs. n.29/1993.

Articolo 15, comma 1, lettera g) [CCNL 01/04/1999](#)

Somme destinate nell'anno 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato.

<p>Articolo 15, comma 1, lettera h) CCNL 01/04/1999</p> <p><i>Somme destinate al pagamento della indennità per direzione per il personale di VIII° (articolo 37, comma 4, CCNL 06/07/1995 – Lire 1.500.000)</i></p>
<p>Articolo 15, comma 1, lettera i) CCNL 01/04/1999</p> <p><i>Da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c)</i></p>
<p>Articolo 15, comma 1, lettera j) CCNL 01/04/1999</p> <p><i>0,52% monte salari anno 1997</i></p>
<p>Articolo 15, comma 1, lettera l) CCNL 01/04/1999</p> <p><i>Somme inerenti il trattamento economico accessorio del personale trasferito, agli enti del comparto, in seguito al trasferimento di funzioni a processi di delega</i></p>
<p>Articolo 15, comma 5, CCNL 01/04/1999</p> <p><i>Incremento derivante da incremento delle dotazioni organiche</i></p>
<p>Articolo 4, comma 1, CCNL 05/10/2001</p> <p><i>1,1% monte salari anno 1999</i></p>
<p>Articolo 4, comma 2, CCNL 05/10/2001</p> <p><i>Retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.</i></p>
<p>Articolo 32, comma 1, CCNL 22/01/2004</p> <p><i>0,62% monte salari anno 2001</i></p>
<p>Articolo 32, comma 2, CCNL 22/01/2004</p> <p><i>0,50% monte salari anno 2001 (per i Comuni la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti)</i></p>
<p>Articolo 32, comma 7, CCNL 22/01/2004</p> <p><i>0,20% monte salari anno 2001</i></p>
<p>Articolo 4, comma 1, CCNL 9/5/2006</p> <p><i>Incremento 0,50 monte salari anno 2003 se rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%,</i></p>
<p>Articolo 8, comma 2, CCNL 11/04/2008</p> <p><i>0,6% del monte salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate</i></p>

correnti sia non superiore al 39%.

RISORSE VARIABILI

RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del [CCNL dell'1.4.1999](#); art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL

di cui:

Articolo 15, comma 1, lettera d) [CCNL 01/04/1999](#)

Somme derivanti dall'attuazione del disposto art. 43 della Legge n.449/97

Articolo 4, comma 4, [CCNL 05/10/2001](#)

4. La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del [CCNL dell'1.4.1999](#) è sostituita dalla seguente:

“d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

Articolo 15, comma 1, lettera e) [CCNL 01/04/1999](#)

Somme derivanti dalle economie delle trasformazioni del rapporto di lavoro da full-time a part-time (articolo 1, commi 57 e seguenti Legge n.662/96)

Articolo 15, comma 1, lettera k) [CCNL 01/04/1999](#)

Somme destinate per legge all'incentivazione del personale (Ex Legge Merloni, Risorse recupero evasione Ici....)

Articolo 4, comma 3, [CCNL 05/10/2001](#)

La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del [CCNL dell'1.4.1999](#), ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del [D.Lgs. n. 446 del 1997](#) (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.

<p><i>Articolo 15, comma 1, lettera m) CCNL 01/04/1999</i></p> <p>Somme inerenti le eventuali economie derivanti dalla applicazione della disciplina del lavoro straordinario</p>
<p><i>Articolo 15, comma 2, CCNL 01/04/1999</i></p> <p>Importo massimo pari al 1,2% del monte salari anno 1997</p>
<p><i>Articolo 15, comma 5, CCNL 01/04/1999</i></p> <p>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti</p>
<p><i>Articolo 54 CCNL 14/09/2000</i></p> <p>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.</p>

CONSIDERATO che il fondo 2015 dell'Unione non può che essere considerato artificiosamente come sommatoria dei fondi dei singoli comuni che la compongono in quanto il trasferimento di tutto il personale dei tre comuni all'Unione è avvenuto con decorrenza 01/01/2016 e pertanto può essere di seguito schematizzato:

RISORSE STABILI:

	2015			
	Canneto Pavese	Castana	Montescano	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	9.431,46 €	3.611,77 €	2.666,70 €	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1, 0,62% monte salari 2001)	912,23 €	356,29 €	298,48 €	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 2, 0,50% monte salari 2001)	735,67 €	287,33 €	240,71 €	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1, 0,50 monte salari 2003)	770,94 €	382,31 €	283,07 €	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2, 0,60 monte salari 2005)	924,79 €	604,97 €	322,48 €	
	12.775,09 €	5.242,67 €	3.811,44 €	21.829,20 €

RISORSE VARIABILI:

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (art. 31 comma 5 CCNL 22/01/2004)	49,68 €	87,53 €	998,52 €	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (art. 17 comma 5 CCNL 22/01/2004)	1.093,95 €			
	1.143,63 €	87,53 €	998,52 €	2.229,68 €

Per cui il fondo dell'Unione 2015 artificiosamente costruito può essere delineato in sintesi come segue:

RISORSE STABILI:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	15.709,93 €
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1, 0,62% monte salari 2001)	1.567,00 €
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 2, 0,50% monte salari 2001)	1.263,71 €
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1, 0,50 monte salari 2003)	1.436,32 €
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2, 0,60 monte salari 2005)	1.852,24 €
	21.829,20 €

RISORSE VARIABILI:

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (art. 31 comma 5 CCNL 22/01/2004)	1.135,73 €
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (art. 17 comma 5 CCNL 22/01/2004)	1.093,95 €
	2.229,68 €

EVIDENZIATO, in particolare, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, che la RGS fa presente che la stessa *“andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”*;

EVIDENZIATO che, dopo avere individuato l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, occorre prendere a riferimento, come limite insuperabile per il fondo anno 2016, l’importo del fondo dell’anno 2015 e, quindi, occorre:

- avere costituito il fondo risorse decentrate anno 2015, come artificiosamente indicato precedentemente;
- avere individuato il fondo al netto delle poste neutre;
- avere individuato i tagli cumulativi effettuati nell’anno 2015 (assenti);

ACCERTATO, pertanto, che le risorse che alimentano il “fondo risorse decentrate”, parte stabile, di questo Ente, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle suddette disposizioni contrattuali, risultano per il 2016 come di seguito argomentato:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	15.709,93 €
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1, 0,62% monte salari 2001)	1.567,00 €
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 2, 0,50% monte salari 2001)	1.263,71 €
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1, 0,50 monte salari 2003)	1.436,32 €
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2, 0,60 monte salari 2005)	1.852,24 €
	21.829,20 €

La somma complessiva calcolata prendendo a riferimento le sopracitate clausole contrattuali costituisce l'importo complessivo delle risorse decentrate stabili, pari a € 21.829,20 dando atto, come innanzi ampiamente argomentato, che non sono state effettuate decurtazioni con riferimento all'art. 9, comma 2bis, 1° periodo del D.L. 78/2010 né, pertanto, le stesse sono state stabilizzate a far data dal 1 gennaio 2015 in base al secondo periodo della stessa disposizione per assenza di personale cessato dal servizio tra il 2011 ed il 2014.

Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della L. 208/2015, il fondo per il 2016 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente e, pertanto, non deve essere ridotto per superamento fondo 2015 ma ridotto di € 303,18 per riduzione proporzionale del personale a tempo indeterminato in servizio. Il calcolo è fatto secondo il sistema della Corte dei Conti Lombardia nel quale viene considerato il periodo di permanenza in servizio del dipendente e pertanto, nell'anno di cessazione, limita la riduzione al rateo pari all'effettivo risparmio conseguito (mensilità non erogate), calcolato sulla base di un valore medio dell'accessorio, e rinvia all'anno successivo il taglio del restante risparmio, da cui risulta il seguente calcolo:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2016			
Quantificazione della riduzione imposta dall'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015, ultimo periodo, con riferimento al fondo per le risorse decentrate anno 2016			
		Personale a tempo indeterminato	
A	FONDO 2015 - QUOTA STABILE		21.829,20
B			
	Dipendenti al 31/12/2015		12
C	QUOTA MEDIA (A/B)		1.819,10
D			
	Cessazioni 2016		1
	Mese cessazioni	ottobre	
	Assunzioni 2016		0
	Mese assunzioni		
E	Taglio proporzionale (2 mensilità)		303,18
E	LIMITE FONDO 2016 - QUOTA STABILE (A - E)		21.526,02

DATO ATTO che, al fine di individuare l'importo di risorse stabili effettivamente spendibili da parte dell'Ente, occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- decurtare le risorse decentrate stabili dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a seguito dell'applicazione delle regole contrattuali che hanno comportato un utilizzo della medesima tipologia di risorse quali:
 - le risorse stabili destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche orizzontali del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nel fondo a seguito della cessazione dal servizio del personale in precedenza coinvolto in dette progressioni economiche;
 - le risorse destinate all'integrazione del finanziamento delle indennità di comparto a favore del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nel fondo a seguito della cessazione dal servizio del personale in precedenza beneficiario di detta indennità;

- le risorse stabili che in base a disposizioni contrattuali dovevano essere decurtate per riclassificazione del personale o per passaggio di personale ad altri enti;

DATO ATTO inoltre che, pertanto, vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

Dichiarazione congiunta n.19 (CCNL 2002-2005)	a)progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL dell'1.4.99;	15143,96
	b) retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.99;	0
	c) incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;	0
	d) quota di incremento della indennità di comparto , di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del presente CCNL;	5690,40
	e) quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7, comma 7).	0

Per cui restano € **691,66** per il finanziamento degli altri istituti

RIBADITO che risulta opportuno determinare la parte fissa del fondo;

RITENUTO, tanto sopra premesso, dover adottare le determinazioni consequenziali;

VISTI:

- il [Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;
- il [Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011*”;

PRESO ATTO che, dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, ai sensi della quale, per l’anno 2015, il bilancio di previsione è stato redatto secondo gli schemi [D.P.R. 194/1996](#), con valore giuridico ed autorizzatorio, ed, inoltre, è stato redatto il bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva, secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del [D.Lgs. 118/2011](#), mentre, a partire dall’esercizio 2016, il bilancio verrà redatto esclusivamente secondo gli schemi del bilancio armonizzato;

EVIDENZIATO, pertanto, che sarà riportata nelle determine, per ogni impegno di spesa, l’imputazione derivante dall’applicazione del [D.Lgs. n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 183 del [TUEL](#), ai sensi del quale:

“1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle

previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. *I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.*

8. *Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.*

9. *Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.*

9-bis. *Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni";*

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del [TUEL](#), che testualmente recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi" è stato accertato, preventivamente, che "il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno";

DATO ATTO che l'articolo 1, commi da 707 a 729, della [Legge di Stabilità 2016](#), disciplina il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale che ha sostituito il patto di stabilità interno e che la spesa è compatibile con tale vincolo;

VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al [D.Lgs. n. 118/2011](#);

DATO ATTO che, ai sensi del principio contabile 4/2, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve

annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica";

VISTO il Decreto del Presidente n. 56/2015 con il quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. DI APPROVARE il “*fondo risorse decentrate*” di cui all’art. 31 CCNL 22 gennaio 2004, parte stabile, come da prospetti allegati e di seguito indicati per estratto:

DESCRIZIONE	2015	2016
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	15.709,93	15.709,93
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	2.830,71	2.830,71
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	1.436,32	1.436,32
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.852,24	1.852,24
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011		
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA		303,18
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		
TOTALE RISORSE STABILI	21.829,20	21.526,02

dando atto, come innanzi ampiamente argomentato, che non sono state effettuate decurtazioni con riferimento all’art. 9, comma 2bis, 1° periodo del D.L. 78/2010 né, pertanto, le stesse sono state stabilizzate a far data dal 1 gennaio 2015 in base al secondo periodo della stessa disposizione per assenza di personale cessato dal servizio tra il 2011 ed il 2014.

Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della L. 208/2015, il fondo per il 2016 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente e, pertanto, non deve essere ridotto per superamento fondo 2015 ma ridotto di € 303,18 per riduzione proporzionale del personale a tempo indeterminato in servizio calcolato secondo il sistema della Corte dei Conti Lombardia nel quale viene considerato il periodo di permanenza in servizio del dipendente e pertanto, nell’anno di

cessazione, limita la riduzione al rateo pari all'effettivo risparmio conseguito (mensilità non erogate), calcolato sulla base di un valore medio dell'accessorio, e rinvia all'anno successivo il taglio del restante risparmio, da cui risulta il seguente calcolo:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2016			
Quantificazione della riduzione imposta dall'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015, ultimo periodo, con riferimento al fondo per le risorse decentrate anno 2016			
		Personale a tempo indeterminato	
A		FONDO 2015 - QUOTA STABILE	21.829,20
B		Dipendenti al 31/12/2015	12
C		QUOTA MEDIA (A/B)	1.819,10
D		Cessazioni 2016	1
		Mese cessazioni	ottobre
		Assunzioni 2016	0
		Mese assunzioni	
E		Taglio proporzionale (2 mensilità)	303,18
E		LIMITE FONDO 2016 - QUOTA STABILE (A - E)	21.526,02

3. **DI DARE ATTO CHE** vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

Dichiarazione congiunta n.19 (CCNL 2002-2005)	a) progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL dell'1.4.99;	15143,96
	b) retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.99;	0
	c) incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;	0
	d) quota di incremento della indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del presente CCNL;	5690,40
	e) quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7, comma 7).	0

4. **DI DARE ATTO**, pertanto, che il fondo stabile disponibile è pari ad € 691,66;

5. **DI DISPORRE**, inoltre, che in sede di contrattazione decentrata integrativa di lavoro saranno assunte le opportune decisioni in ordine alle modalità di impiego delle risorse in argomento, fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente in ordine al legittimo utilizzo delle risorse decentrate;

6. **DI DISPORRE**, inoltre, che le risorse per far fronte alle maggiori spese che conseguiranno all'adozione del presente atto saranno contabilizzate sugli appositi conti del corrente bilancio;

7. **DI AVVISARE** che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della [Legge 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:

– giurisdizionale al TAR entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

– straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

8. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Presidente dell'Unione, al segretario ed ai responsabili dei servizi al fine di far fornire direttive per la costituzione delle risorse decentrate specie di parte variabile;

9. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Revisore dei Conti ed al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica.

10. **DI TRASMETTERE**, altresì, al copia del presente atto, alle OO.SS. ed alle R.S.U.

Il Responsabile del Servizio
Casella Maria Rosa

VISTO PER REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile.

Canneto Pavese, lì 15/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Casella Maria Rosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 223 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Canneto Pavese, lì 15/11/2016

Il Responsabile del Servizio
Colombi Sandra